



Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
(ex Uff. VIII DGVA)

Regione Abruzzo
Servizio veterinario
Sede

Regione Calabria
Servizio veterinario
Sede

Regione Campania
Servizio veterinario
Sede

Regione Sicilia
Servizio veterinario
Sede

E, p.c. Comando Carabinieri per la tutela
della salute
Roma

Assessorati Sanità
Servizi Veterinari Regionali
Loro Sedi

Cerves
Brescia

PROT. DGVA.VIII/6964/P-I.8. d/38

17 FEB. 2006

OGGETTO: MVS Decisione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005 – Linee guida per le attività di sorveglianza 2006 nelle regioni non accreditate.

A seguito della riunione tenutasi presso lo scrivente Ministero il 1 febbraio u.s., in riferimento alla applicazione della Decisione in oggetto e alle relative proposte di modifica avanzate dalla Commissione Europea e concordate con lo scrivente Dipartimento, nelle more dell'emanazione di apposita Ordinanza Ministeriale, si trasmette in allegato le "Linee guida per le attività di sorveglianza 2006 nelle regioni non accreditate".

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO

Linee guida per le attività di sorveglianza 2006 nelle regioni non accreditate

Definizioni.

Ai sensi del presente piano si intende per:

a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;

b) azienda da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;

c) azienda da riproduzione a ciclo chiuso: l'allevamento da riproduzione i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e al termine del ciclo produttivo movimentati verso un macello e nel quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;

d) azienda da riproduzione a ciclo aperto: l'allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è prevalentemente esterna;

e) azienda da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da altri allevamenti;

f) Azienda da ingrasso ad uso familiare: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso di suini, in numero non superiore a tre capi, da macellare in azienda per autoconsumo;

g) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, o ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto;

h) *Centri di raccolta art 1 comma 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196*

ACCREDITAMENTO AZIENDE

Nelle regioni non riconosciute indenni da MVS, un'azienda, iscritta in BDN, sia da riproduzione che da ingrasso, è riconosciuta indenne quando **in due occasioni**, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, è stato effettuato un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l'esito è negativo.

Le aziende prive di qualifica non possono movimentare suini anche se destinati direttamente al macello.

In deroga a quanto sopra, per 2 mesi a partire dall'emissione della presente nota, i suini che provengono dalle aziende da ingrasso potranno essere movimentati **esclusivamente verso il macello** dopo l'esecuzione della prima prova per "accreditamento" con esito negativo.

Le carni di tali animali dovranno riportare la bollatura speciale e dovranno essere commercializzate esclusivamente sul mercato regionale. Per tali suini inoltre si procede con la distruzione della testa e del pacchetto intestinale.

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PREVISTE NELLE REGIONI NON ACCREDITATE

- **Anagrafe individuale delle aziende suine.**
- **Aziende da riproduzione**, possono acquistare animali esclusivamente da aziende da riproduzione accreditate. Controlli da effettuare nelle aziende da riproduzione riconosciute indenni per MVS:
 - o Ciclo aperto: Tutte le aziende da riproduzione con un effettivo di riproduttori pari o superiore alle due unità devono essere sottoposte a controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati 12 campioni da ripartire nei diversi box aziendali (P: 23% ; I.C. 95%) o su tutti i suini, nel caso nell'azienda ne siano presenti meno di 12.

- Ciclo chiuso: Tutte le aziende da riproduzione con un effettivo di riproduttori pari o superiore alle due unità devono essere controllate sierologicamente annualmente. Il numero di campioni da prelevare è lo stesso per gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto.

- **Stalle dei commercianti / centri di raccolta**: Controllo virologico ogni due mesi di feci ambientali da prelevare in tutti i locali di stabulazione degli animali. I suini non possono essere movimentati prima che siano stati comunicati i risultati delle prove, con esito negativo.

- **Aziende da ingrasso riconosciute indenni da MVS**: viene effettuato semestralmente un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un campione casuale di 12 suini (P: 23% ; I.C. 95%) o su tutti i suini, nel caso nell'azienda ne siano presenti meno di 12.

I campioni prelevati nell'esecuzione del presente piano devono essere inviati all'istituto zooprofilattico competente per territorio o al CERVES, a seconda della tipologia di campione, con la modulistica di accompagnamento debitamente compilata. Nel caso dei controlli previsti dal piano nelle stalle di sosta, la modulistica deve essere compilata ed inviata all'Istituto competente per territorio anche quando nelle stalle di sosta non sono presenti animali e non si può procedere con il prelievo dei campioni, in tal caso nello spazio relativo a "N. capi presenti" e "N. campioni prelevati" si deve riportare 0. Anche le schede di questi controlli devono essere inserite nel Sistema Informativo della MVS.

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Un'azienda che è riconosciuta indenne per la MVS mantiene la propria qualifica se effettua i controlli previsti dal piano, con esito favorevole, e se i suini introdotti in azienda provengono da aziende riconosciute indenni dalla MVS.

ALTRI CONTROLLI

Qualunque allevamento da ingrasso che commercializza animali non direttamente verso stabilimenti di macellazione, oltre ai controlli già previsti per tale categoria produttiva, è soggetta agli stessi controlli previsti per le stalle di sosta.

MOVIMENTAZIONE DEI SUINI ALLEVATI NELLE REGIONI NON ACCREDITATE

- È consentita solo nell'ambito della stessa regione.
- E' fatto esplicito divieto di movimentare suini da Regioni non riconosciute indenni da MVS accreditate ad allevamenti/macelli di Regioni accreditate.
Lo spostamento dei suini da regioni non riconosciute indenni da MVS può essere consentito a condizione che:
 - L'azienda di origine sia stata riconosciuta indenne da MVS per un periodo ininterrotto di almeno 2 anni;
 - Nei 60 giorni precedenti il trasporto l'azienda di origine non sia stata inclusa in una zona di protezione o di sorveglianza a seguito dell'insorgere di un focolaio di MVS;
 - Nei 12 mesi precedenti il trasporto non vi sia stato introdotto nessun suino proveniente da aziende in cui si sospetta la presenza della MVS;
 - I suini presenti nell'azienda di origine siano sottoposti a prelievo di campioni 20-30 giorni prima dello spostamento ed una prova sierologia sia effettuata su un numero di suini sufficiente a rilevare una siero prevalenza del 5% con un intervallo di confidenza del 95%;
 - I suini presenti nell'azienda di destinazione siano sottoposti al prelievo di campioni almeno 28 giorni dopo il trasferimento e una prova sierologia sia effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una siero prevalenza del 5% con un intervallo di confidenza del 95%. L'azienda di destinazione non può spostare suini fino a quando non siano concluse con esito negativo le prove previste;

- Il trasporto degli animali avvenga su veicoli piombati sotto il controllo della autorità competenti;
- Il trasporto dei suini sia notificato con un preavviso di almeno 48 ore all'autorità veterinaria competente dell'azienda di destinazione;
- I veicoli utilizzati per il trasporto dei suini siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale prima e dopo il trasporto.

Le aziende che rispondono ai requisiti richiesti acquisiscono la deroga per un anno. La movimentazione degli animali da queste aziende viene effettuata secondo le modalità previste dalla Decisione 2005/779/CE ed il Servizio Veterinario competente per territorio assicura che il trasporto dei suini sia notificato con un preavviso di almeno 48 ore oltre che alla ASL di destinazione, anche al Ministero della Salute (Fax: 06-59946185) e al CERVES (Fax: 030-2290369), allegando copia dei rapporti di prova dei controlli effettuati per l'invio.

CONTROLLI SULLE PARTITE DI SUINI IMPORTATE

E' previsto un controllo non discriminatorio a campione per i suini provenienti da altri Stati Membri.

FLUSSI INFORMATIVI

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in caso di riscontro di sieropositività da parte degli IZS e delle conferme da parete del CERVES, gli IZS competenti per territorio, nelle regioni non accreditate, trasmettono al Cerves il riepilogo dell'attività di sorveglianza svolta secondo il tracciato record previsto a cadenza mensile.

L'invio dei dati presso la banca dati centrale del Centro di Referenza Nazionale della Malattia Vescicolare CERVES, dovrà avvenire unicamente attraverso il sito www.cerves.it, dove è disponibile anche la modulistica necessaria per la gestione del Piano. L'accesso a questo sito è consentita solo dietro

autenticazione per mezzo di password e username rilasciate al personale, all'uopo autorizzato, dei Servizi Veterinari Regionali e degli IZS competenti per territorio.

Le richieste di accesso vanno inoltrate via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica, indicando ente di appartenenza oltre ai propri dati anagrafici (nome e cognome).

sbellini@bs.izs.it

Imarella@oevr.org